

GRUPPO EQUIPAGGI

**Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008**

La Società ha attivato le procedure necessarie per assicurare l'adempimento agli obblighi prescritti dalle disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, contenute nel D. Lgs. 81/08 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro).

Per garantire l'incolumità del proprio personale e la sicurezza in genere delle proprie sedi e per fronteggiare con adeguate misure di sicurezza il fenomeno legato all'invio di buste e pacchi esplosivi, nelle Società del Gruppo è stata prolungata l'applicazione della procedura di gestione di tutta la corrispondenza in arrivo con l'utilizzo di apparecchiature radioscopiche per l'individuazione di eventuali plichi sospetti e potenzialmente pericolosi.

Si rappresenta lo stato dei principali ed essenziali adempimenti in capo al Delegato dei Datori di Lavoro delle società del Gruppo, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Si comunica la regolare esecuzione degli obblighi e degli adempimenti tutti previsti dall'Articolo 18 del D. Lgs. 81/08, delegati dal Datore di lavoro al Delegato del Datore di lavoro.

In ottemperanza alle previsioni relative agli obblighi derivanti dalla sorveglianza sanitaria, nei casi e nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia, sono in regolare corso di svolgimento le visite mediche dei lavoratori esposti a rischio specifico, nei termini previsti dal programma di sorveglianza sanitaria e così come contemplato nel Piano Sanitario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 D. Lgs 81/08 la U.O. Sicurezza sta svolgendo accurati sopralluoghi presso tutte le proprie sedi, finalizzati alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro..

In ordine agli adempimenti degli obblighi vigenti in materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 si stanno svolgendo presso le sedi di Direzione Regionale corsi formativi in aula per i Preposti ed è stato ultimato un iter di formazione formatori per personale interno alla Funzione che consentirà di avviare i percorsi formativi per il lavoratori presso tutte le sedi.

GRUPPO EQUITALIA

Tutela della Privacy - Decreto Legislativo n. 196/2003

L'art. 45, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Ciò nonostante, tenuto conto dell'attenzione riservata dal Gruppo Equitalia alle politiche di sicurezza del dato, della vigente operatività delle altre regole dettate dall'art. 34 del Codice Privacy in materia di trattamento dei dati con strumenti elettronici, dall'Allegato B) nel suo complesso, nonché dell'obbligo, comunque gravante sul titolare, di documentare le scelte operate all'interno dell'organizzazione aziendale, si è provveduto, ad un aggiornamento del DPS per l'anno 2014, ritenendolo, alla luce di tutto ciò, un modello documentale utile per prevenire i rischi tipici insiti nei trattamenti di riferimento. Il nuovo assetto organizzativo degli Agenti della Riscossione, determinatosi a seguito dall'accenramento presso la Holding di numerose funzioni in precedenza direttamente svolte, ha reso necessaria una nuova mappatura delle strutture e dei processi aziendali ed ha dato luogo ad un lungo ed accurato lavoro di ridefinizione dei trattamenti effettuati e ad una nuova stesura del documento "Regolamento e Politiche", unico per tutte le aziende del gruppo, pubblicato con circolare n. 64 del 6 ottobre 2014, per l'utilizzo degli strumenti elettronici. Nel documento sono evidenziate le aree maggiormente esposte a rischio per il trattamento dei dati e le prescrizioni e le politiche adottate per rafforzare il livello di sicurezza logica e fisica poste a tutela dei dati trattati, al fine di garantire adeguati livelli di protezione in aderenza con le prescrizioni del citato Codice.

Dirigente preposto

L'art. 154 bis del D. Lgs. 58/98 (nel seguito "TUF"), introdotto dall'art. 14 della L. 262/05, ha disciplinato la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prevedendo un articolato sistema di competenze e responsabilità riferibili al ruolo in questione.

L'art. 119 del TUF precisa che le disposizioni in questione si applicano "salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati

italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)".

L'Assonime (Circ. n. 12/2006) ha chiarito che la disciplina in esame "è obbligatoria per le sole società con azioni quotate". Successivamente l'ABI (Circ. n. 13 del 2007), pur evidenziando il dubbio che l'art. 154-bis possa trovare applicazione generalizzata, ha ritenuto che "la tesi dell'applicabilità della normativa de qua alle sole società quotate sia, allo stato, da preferirsi".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali ha richiesto l'applicazione di un regime analogo a quello previsto dalla L. 262/05 anche alle società pubbliche da questo direttamente partecipate.

Ciò premesso - pur non configurandosi al momento i presupposti per un'applicazione della normativa - Equitalia SpA, nell'ambito del progetto di accentramento delle funzioni di corporate (acquisti, logistica, amministrazione e finanza e amministrazione del personale), tecnici (ICT) e di coordinamento (normativa riscossioni, relazioni istituzionali, etc.), si sta dotando degli strumenti operativi e procedurali per codificare i processi di redazione dei documenti contabili e di bilancio. A tal fine sono in corso di omogeneizzazione i sistemi gestionali contabili e le procedure organizzative in parallelo con il processo di razionalizzazione dell'assetto societario del Gruppo.

Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 163/2006

AI sensi del D. Lgs. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. Codice degli appalti) - la società Equitalia SpA e le Società del Gruppo sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico" e in quanto tali ricomprese nel campo di applicazione soggettivo del menzionato codice.

Le Società del Gruppo, infatti, possiedono i requisiti previsti all'art. 3, c. 26, del predetto Codice per assumere tale qualificazione, in quanto:

- istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotate di personalità giuridica;
- svolgenti attività "finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici

DISEGNO DI LEGGE

territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;

— società ricomprese nell'elenco ISTAF per l'inserimento nel conto consolidato nazionale ai fini del patto di stabilità europeo (ex art. 1, c. 5, della L. 311/04).

Pertanto, il Gruppo Equitalia espleta procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ed assolve agli ulteriori obblighi prescritti dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla fase esecutiva dei contratti.

Con riferimento alla normativa di settore, si segnala che la Commissione europea, in data 13 dicembre 2013, ha emanato il Regolamento (CE) N.1336/2013 con il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le c.d. “soglie comunitarie” per procedere ad acquisti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari sono state modificate nei termini che seguono:

- lavori: da Euro 5.000.000,00 a Euro 5.186.000 al netto di IVA;
- forniture: da Euro 200.000,00 a Euro 207.000,00 al netto di IVA;
- servizi: da Euro 200.000,00 a Euro 207.000,00 al netto di IVA.

Il D.P.R. 207/10, contenente il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06», previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 163/06, accoglie la nuova disciplina esecutiva ed attuativa del codice dei contratti pubblici, comportando la definitiva abrogazione del D.P.R. 554/99.

Il Regolamento è entrato in vigore a far data dall'8 giugno 2011, pertanto tutte le stazioni appaltanti e gli operatori economici soggetti alla disciplina del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

Si rileva che l'azione normativa d'urgenza del Governo nei soli ultimi 2 anni è intervenuta numerose volte a modificare il Codice dei Contratti Pubblici. In particolare il D.L. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), il D.L. 5/2012 (Decreto Semplificazioni), il D.L. 52/2012 (il Decreto Spending review), il D.L. 83/2012 (Decreto Crescita), il D.L. 95/2012 (il Decreto

GRUPPO BOLITALIA

Spending review), il D.L. 179/2012 (DigitPA), il D.L. 69/13 (Decreto del Fare), il D.L. 101/2013 (Razionalizzazione P.A.) e il D.L. 150/2013 (Milleproroghe), come convertiti con modifiche in legge, hanno introdotto innovazioni normative tutte nel senso di favorire la maggiore trasparenza dell'azione amministrativa pubblica e il massimo accesso e concorrenzialità tra gli operatori economici.

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

il divieto di porre condizioni e criteri di accesso alle procedure di gara connessi ai fatturati aziendali, se non congruamente motivati, o comunque limitativi nei confronti delle piccole e medie imprese;

l'obbligo di apertura in seduta pubblica anche dei plichi contenenti le offerte tecniche, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

la possibilità di partecipazione alle gare anche da parte di soggetti che sono ricorsi alle procedure concorsuali preventive ai sensi dell'art. 186-bis della legge fallimentare;

l'obbligo per la stazione appaltante di motivare nella determina a contrarre circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, e l'obbligo di specificazione all'AVCP, dell'eventuale suddivisione in lotti dell'appalto;

la deroga al vigente divieto di anticipazione del prezzo, consentendo transitorientemente fino al 31 dicembre 2014 – tale possibilità con riferimento ai soli lavori fino al 10% del valore del contratto;

l'obbligo di acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte delle stazioni appaltanti, nonché l'obbligo di esercitare il potere sostitutivo già previsto dal Regolamento attuativo del Codice in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva;

l'estensione della durata della validità del DURC a 120 giorni decorrenti dal rilascio dello stesso da parte dell'Ente competente, prevedendo altresì l'utilizzabilità del medesimo DURC in corso di validità, acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), anche ai fini della aggiudicazione dell'appalto e della stipula del relativo contratto, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;

GRUPPO EQUITALIA

l'acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, successivamente alla stipula del contratto, ogni 120 giorni e l'utilizzo dello stesso per il pagamento degli stai di avanzamento dei lavori o delle prestazioni e per la emissione del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, dell'attestazione di regolare esecuzione, mentre per il pagamento del saldo finale è invece in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC;

le modifiche al regime di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici e per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria nelle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché ulteriori modifiche alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici.

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha tra l'altro:

- ampliato i poteri di controllo dell'Autorità di vigilanza di settore (art. 10, comma 2);
- disposto che, entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, D. Lgs. n. 163/2006 trasmettano all'Osservatorio centrale dei contratti pubblici: *a)* i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con decreto del MEF ed in essere alla data del 30 settembre 2014; *b)* i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli art. 56 o 57 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo decreto, in cui sia stata presentata una sola offerta valida (art. 10, comma 4);
- ridotto gli adempimenti di pubblicità legale degli avvisi e dei bandi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici con decorrenza dal 01/01/2016 (art. 26).

Da ultimo, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Decreto Semplificazione P.A.), ha apportato le seguenti modifiche al D. Lgs. n. 163/2006:

- ha introdotto il comma 6-bis all'art. 92, disponendo il divieto di corrispondere al personale con qualifica dirigenziale somme aggiuntive per la progettazione, in base alle

Giovanni Giusti



disposizioni di cui ai co. 5 e 6 dello medesimo articolo 92, in ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico (art. 13);

- * ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 163/2006, trasferendone i relativi compiti e funzioni alla nuova Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC (art. 19);
- * ha disposto che le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lett. b), c) e d) dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006, siano trasmesse alla medesima Autorità entro il termine di 30 giorni, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del responsabile del procedimento (art. 37);
- * al fine di semplificare gli oneri formali nella partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ha inserito all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 il seguente comma 2-bis: *“La mancanza, l'incompletezza e ogni ultra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecunaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Il cui versamento è garantito dalla cauzione prorisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resse, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decursus del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che interroga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non ritenute ai fini del calcolo di media nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”*. Per la medesima finalità di semplificazione, è stato altresì aggiunto al successivo art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 il seguente comma 1-ter: *“Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”*. Le predette nuove norme si applicano a tutte le procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 39).

GRUPPO EQUITALIA



Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto per le stazioni appaltanti nuovi obblighi in materia di trasparenza e pubblicità relativamente alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare, il Legislatore all'art. 1, comma 15 della legge in questione, oltre a ribadire che "la trasparenza dell'attività amministrativa ... costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione", ha stabilito che "la trasparenza dell'attività amministrativa (...) è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi" e tra questi è specificatamente ricompresa la "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163".

Nella seduta del 22 gennaio 2013, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, co. 35, L. 190/2012, recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nei termini di legge, le Società del Gruppo hanno provveduto alla pubblicazione nel sito web aziendale dei dati richiesti.

Per completezza di informazione, si evidenzia che le Società del gruppo Equitalia hanno nominato il Responsabile di prevenzione della corruzione e hanno adottato il Piano di prevenzione della corruzione, documento previsto dall'art. 1, comma 5, Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali

Il D. Lgs. 231/02, emanato su delega della L. 39/02 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha sancito i seguenti principi generali:

GRUPPO EQUITALIA

- individuazione del termine legale di pagamento in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (ovvero, dagli altri eventi tipizzati al comma 2 dell'art. 4);
- decorrenza automatica (senza necessità di costituzione in mora) degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale o contrattuale di pagamento;
- determinazione degli interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di 8 punti percentuali;
- nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultino gravemente inique per il creditore.


Il decreto in questione è applicabile a tutte le Società del Gruppo operanti come stazioni appaltanti. Al decreto sono seguiti ulteriori provvedimenti del legislatore nazionale - quali il D.L. 78/09, convertito nella L. 102/09 - finalizzati a rendere maggiormente efficienti i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, si segnala che è stato approvato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE (c.d. Direttiva "Late payments II"), il cui testo ha modificato il D. Lgs. 231/02 prevedendo, tra l'altro, maggiori restrizioni alla possibilità di deroga del termine legale di pagamento di 30 giorni e la determinazione degli interessi moratori nella misura del tasso deliberato dalla BCE maggiorato dell'8%.

Infine, il D. Lgs. 161/2014 ha modificato il D. Lgs. 231/2002 limitando – con riferimento alle transazioni in cui sia parte un soggetto pubblico – la possibilità di stabilire termini di pagamento superiori a quello legale ai casi in cui “ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche” e purché “non [siano] superiori a sessanta giorni” e tale accordo sia provato per iscritto.

Decreto Legge n. 35/2013 - Piattaforma crediti e riconoscimento debiti

In relazione agli obblighi derivanti dall'art. 7 comma 4 bis del D.L. n. 35 del 2013, nel corso del 2014 le società del Gruppo, con il coordinamento della Capogruppo, hanno avviato le attività necessarie alla verifica degli eventuali debiti verso fornitori certi, liquidi ed esigibili scaduti nel periodo 01/01/2013 - 31/12/2013 e non pagati, al fine della loro segnalazione



entro il 30 aprile 2014, attraverso la Piattaforma dedicata da parte del Ministero del Tesoro.

In particolare, a seguito delle analisi svolte, è stata effettuata la **“Comunicazione di assenza di posizioni debitorie”**.

Contestualmente a tale adempimento, l'art. 27 comma 1 del decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto l'art. 7-bis al D.L. 35/2013 “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione...”, introducendo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di comunicazione, sempre attraverso la Piattaforma Crediti (nelle more dell'introduzione della fatturazione elettronica), dei dati relativi alle fatture per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, con indicazione delle date relative alle fasi di ricezione, contabilizzazione, scadenza e pagamento. Tale comunicazione ha avviato, di fatto, il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti.

Verificata l'applicabilità della norma alle società del Gruppo Equitalia, a partire dal 15 ottobre 2014, è stata avviata la trasmissione, tramite la piattaforma crediti, delle segnalazioni dei flussi relativi alle fatture passive, con data emissione successiva al primo luglio 2014.

Ad oggi tali segnalazioni vengono regolarmente effettuate con cadenza mensile.

GRUPPO SOGGETTUA

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

EVOZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Budget di Gruppo per l'esercizio 2015, definito in coerenza con le linee guida per la programmazione annuale indicate dagli organi aziendali di vertice, si inserisce nel più ampio programma di interventi ricompreso nel Piano Triennale 2015-2017 e ne recepisce integralmente le linee strategiche.

Il Piano per il triennio 2015-2017, tenendo conto delle variazioni al contesto di riferimento, contiene la progettazione e l'adozione di nuove iniziative che permettano di mitigare gli effetti negativi sul conto economico, capitalizzare le opportunità emergenti e rispondere pienamente al conseguimento degli obiettivi istituzionali.

In particolare gli interventi riguardano:

- l'ambito Riscossione, attraverso la previsione nei prossimi tre anni di un incremento del valore riscosso complessivo di 1,5/2,0 miliardi di euro attraverso una maggiore efficacia dell'azione di riscossione da conseguire attraverso azioni di sistema e/o normative subordinate anche alla collaborazione di terzi;
- l'ambito Eni Locali e Territoriali, attraverso l'implementazione di un nuovo modello di gestione delle attività di riscossione improntato sulla logica del servizio offerto al Consorzio/Enti comunali (Legge 64/2013) e all'ampliamento del portafoglio clienti gestito per gli Enti diversi dai Comuni (es. Servizio Sanitario, Regioni, ...);
- l'ambito Efficienza, attraverso la finalizzazione delle iniziative strategiche introdotte nel precedente piano (2013-2015) e l'avvio di nuove misure per il prossimo triennio finalizzate ad attuare potenziali evoluzioni tecnologiche che assicurino ulteriori risparmi, anche valutando, in corso d'opera, ulteriori efficientamenti dei processi operativi e possibili iniziative aggiuntive di contenimento dei costi del Gruppo.

La previsione dei volumi di riscossione per l'esercizio 2015, sostanzialmente allineata al

GRUPPO EQUITALIA



risultato di chiusura 2014, prende spunto dai seguenti presupposti sviluppati a normativa vigente:

garantire la continuità operativa del Gruppo, tale da assicurare già dal 1° gennaio 2015 il pronto avvio delle attività istituzionali, senza soluzione di continuità con gli esercizi precedenti;

considerare gli impatti delle recenti evoluzioni della normativa di settore in tema di dilazioni di pagamento con particolare riguardo alla durata dei piani di ammortamento, previsti fino a 120 mesi, ed ai termini di decadenza dei piani di rateizzazione nei casi di rate non pagate;

attivare iniziative di cooperazione con i principali enti istituzionali in particolare con l'Agenzia delle Entrate, per la riscossione delle quote più rilevanti, comprensive della possibilità di aggredire i beni posseduti all'estero.

Per quanto attiene alla visione prospettica del settore, si fa riferimento alla funzione esercitata in continuità dalle Società del Gruppo Equitalia, funzione che — sensibilmente rivisitata negli ultimi anni ed inserita nella delega fiscale di prossimo esame da parte del Governo — continua a risultare essenziale per la garanzia del gettito poiché, nell'assicurare il presidio del servizio di riscossione normativamente previsto, favorisce l'innalzamento del tasso di adesione spontanea all'obbligazione tributaria e contribuisce al contrasto all'evasione fiscale.

Tenuto conto degli effetti economici previsti dal piano, unitamente alla previsione dei volumi di riscossione, si prevede per il triennio 2015 – 2017 un risultato positivo a livello di Gruppo.

Regolamento
della Camera dei Deputati
sulla gestione
dei rischi aziendali

ALTRE INFORMAZIONI

Principali rischi e incertezze

Nel rispetto delle nuove disposizioni previste per la Relazione sulla gestione dall'art. 3 del D. Lgs. 87/92 - modificato dal D. Lgs. 32/07 in attuazione della direttiva 51/2003/CE - si riportano le informazioni richieste.

Nella valutazione dei rischi e delle incertezze sono state considerate le variabili gestionali potenzialmente incidenti sulla continuità aziendale. L'analisi ha preso in considerazione:

- la tipologia di rischio (economico, finanziario, amministrativo, informatico, di sicurezza, d'immagine);
- l'origine (esterna o interna);
- il grado di impatto per l'impresa (grave, medio o lieve);
- il grado di probabilità di accadimento (molto probabile, possibile o solo eventuale).


Dall'analisi dei rischi aziendali si può ritenere che le azioni di presidio adottate - in applicazione della relativa normativa societaria e di comparto richiamata nella dedicata sezione della Relazione sulla gestione - costituiscano una efficace azione di mitigazione dei rischi aziendali.

Informativa sulla gestione del rischio finanziario

Di seguito sono riportate le informazioni relative all'analisi dei rischi finanziari.

Rischio di credito

I crediti a lungo termine, classificati come crediti verso la clientela, sono versati verso Stato e contribuenti, ma questi ultimi comunque ripetibili verso gli Enti creditori in relazione:
alle anticipazioni erogate sui "ruoli con obbligo", per le quali è previsto il rimborso come da specifica normativa (art. 3, c. 13, D.L. 203/05);


Papini

DIREZIONE ECONOMICA



ai crediti per i diritti di notifica e per il rimborso delle spese esecutive per le azioni di recupero obbligatorie non riscosse dai contribuenti e ripetibili agli Enti impositori. Tali rimborsi sono previsti in forza di specifiche norme di legge e nella misura determinata, per singola tipologia di azione, da apposite tabelle ministeriali.

Sono presenti inoltre altri crediti verso istituti bancari nazionali, fra i quali quelli per gli indennizzi previsti nei contratti di acquisizione delle società ex concessionarie e rilevati tra le altre attività.

Ad ogni chiusura di bilancio la Società esamina l'intero comparto dei crediti per valutarne il presumibile valore di realizzo.

Il rischio controparte è da ritenersi anche esso monitorato. Si consideri che la clientela degli Agenti della Riscossione è rappresentata da Enti impositori (principalmente Erario, INPS ed INAIL).

Rischio di liquidità

La maggior parte dei ricavi aziendali è di natura commissionale, con manifestazione economica e numeraria ordinariamente coincidenti, secondo il cosiddetto principio della competenza-riscossione: l'accertamento di ricavi "teore" per competenza è infatti relativa principalmente ai soli compensi per recupero spese su procedure coattive che, solo laddove ripetibili all'Ente impositore, sono rilevati secondo il principio della competenza-maturazione ed incassati, se non dal contribuente in caso di sua resipiscenza a seguito delle procedure coattive, dall'Ente impositore a seguito della presentazione della domanda di iesigibilità.

A partire dal 2011, come previsto dal D.L. 98/11 che ha modificato l'art. 17 del D.Lgs 112/99, le spese maturate nel corso di ciascun anno, e richieste agli Enti entro il 30 marzo dell'anno successivo, vengono rimborsate entro il 30 giugno dello stesso anno di richiesta. In caso di mancata erogazione, l'Agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme riscosse e da riversare all'Ente.

Come indicato negli specifici paragrafi relativi alla gestione finanziaria, è stato adottato un sistema di tesoreria (*Cash Pooling*) attraverso il quale è stata accentuata sulla Capogruppo la movimentazione finanziaria transitata giornalmente sui conti correnti bancari degli istituti di credito. La scelta si è resa necessaria ai fini della razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, anche attraverso l'ottimizzazione delle condizioni economiche di finanziamento.

GRUPPO EQUITALIA

e di impiego della liquidità delle singole Società del Gruppo e, quindi, del Gruppo nel suo complesso, permettendo:

alle singole Società del Gruppo di finanziarsi a costi inferiori e di gestire al meglio le transitorie disponibilità che si formano strutturalmente sui rapporti bancari e postali;

alla Capogruppo di aumentare l'efficienza delle modalità di affidamento, sia a livello di utilizzo sia a livello di controllo, acquistando maggiore forza contrattuale nei confronti del sistema bancario;

complessivamente, in riferimento all'intero Gruppo Equitalia, di evitare gli squilibri finanziari riconducibili alle singole Società del Gruppo, nonché di ridurre l'esposizione media del Gruppo Equitalia verso il sistema bancario.

In ogni caso - anche per effetto della modifica delle modalità di incasso di alcuni tributi non più intermediati da Equitalia - permerà anche nei prossimi esercizi la strutturale situazione di fabbisogno finanziario, comunque, come detto, ottimizzata dal 2006 ad oggi mediante il ricorso a facilitazioni creditizie e in particolare a strumenti di tesoreria accentuata e di *cash pooling*, con i quali la *Holding* da un lato mette a disposizione la liquidità riveniente dalle proprie dotazioni patrimoniali e dal flusso dei dividendi, dall'altro attua una tendenziale disintermediazione creditizia negoziando via via condizioni migliorative per il fabbisogno finanziario residuale.

Tra i crediti a lungo termine si segnalano in particolar modo i residui delle anticipazioni effettuate in applicazione dell'obbligo del "non riscosso per riscosso", il cui piano di rientro e remunerazione - integralmente a carico dell'Ente - è stabilito per Legge (Decreto Legge n. 203/2005 art. 3 c. 13). Tali crediti sono peraltro finanziati da apposite linee di finanziamento con piani di rientro e remunerazione speculari a quelli dei crediti "coperti".

Rischio di tasso

Con riferimento al tasso relativo alla maturazione degli interessi passivi sui finanziamenti riconosciuti agli ex concessionari dalle banche ex soci per la copertura finanziaria dell'anticipazione effettuata agli Enti impositori in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", si rileva la sostanziale neutralizzazione del rischio finanziario, realizzata mediante il *matching* fra le condizioni applicate alle due operazioni:

GRUPPO EQUIVALLA

le modalità di rimborso sono in entrambi i casi previste in 10 anni (dal 2008) per le quote erariali e in 20 anni per quelle non erariali;

i tassi fanno riferimento in entrambi i casi alla media aritmetica Euribor 12 mesi rilevata nel mese precedente al pagamento di ciascuna rata, diminuita rispettivamente dello 0,60% per i crediti erariali e dello 0,50% per quelli non erariali.

Con riferimento ai debiti verso enti creditizi a vista, la società - grazie al ricorso a diverse forme tecniche di provvista nell'ambito dei fidi accordati nonché a strumenti di pianificazione finanziaria e di pre chiusura contabile dei conti master di cash pooling multi banca e multi livello su cui si struttura l'architettura della tesoreria accentrata di gruppo - promuove azioni finalizzate a ottimizzare la gestione della provvista sui conti correnti con condizioni più favorevoli tramite giroconti/girofondi giornalieri e previa contrattazione con le controparti bancarie dei tassi di interesse allineati alle migliori condizioni contrattuali.

Informazioni attinenti al Personale

Con riferimento alle informazioni ritenute obbligatorie dal documento del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili in relazione alla gestione del personale, si segnala che nell'esercizio 2014 non sono stati rilevati infortuni o malattie gravi, ovvero casi di mobbing, con responsabilità aziendali accertate in via definitiva.

Al riguardo si richiama quanto esplicitato in altre sezioni della presente relazione in ordine alle iniziative intraprese in materia di sicurezza, di presidi antincendio, di igiene e salute sui luoghi di lavoro nonché in materia di responsabilità amministrativa e del trattamento dei dati personali del cittadino.

Ciò premesso, non si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Informazioni attinenti all'Ambiente

Parimenti non si riportano casi di danni ambientali accertati e sanzionati imputabili alla Società, né si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.